

Montecosaro, li 02/02/2026

Spett.li
Clienti
Loro Sedi

Oggetto: CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO MERCI A COLLETTAME

1. OGGETTO DEL CONTRATTO:

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 286/2005, per vettore, si intende MATRICARDI SpA a S. u. (COD. FISC. 01612970689) iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Macerata al N° MCS453708/S. Per mittente/committente (definito anche "cliente") si intende la persona fisica o giuridica che conferisce l'incarico e consegna le merci al vettore. Per destinatario si intende la persona fisica o giuridica alla quale deve essere riconsegnata la merce. Per spedizione si intende il quantitativo di merce, indicato nel documento di trasporto del mittente, relativo ad un singolo invio da un unico luogo di partenza ad un unico luogo di destinazione.

Il vettore si obbliga a trasportare le merci secondo la tipologia e la quantità previste nel documento di trasporto e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione saranno quelli risultanti dai documenti di trasporto, come previsto nel successivo art. 9.

2. ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI:

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, le presenti Condizioni Generali di Contratto, pubblicate sul sito www.matricardispa.com disciplinano i contratti stipulati con MATRICARDI SpA a s.u. e integrano quanto previsto dai documenti di trasporto emessi. Le presenti condizioni formano parte integrante del contratto fra MATRICARDI SpA a s.u. e il committente. L'incarico si intende assunto dal vettore alle presenti Condizioni Generali, nonché alle condizioni, regolamenti e norme di società o enti, pubblici o privati, di qualsiasi nazionalità i cui servizi siano richiesti dal vettore in forza dell'incarico ricevuto. Si applicano, altresì, le norme che debbono essere rispettate dagli enti o società citati. Il vettore ha piena facoltà e discrezionalità nella scelta dei percorsi da utilizzare, dei veicoli da utilizzare, delle modalità di esecuzione delle prestazioni vettoriali, nonché dei dispositivi tecnici da adottare, per l'esecuzione dell'incarico.

Il mittente si assume la completa responsabilità, manlevando il vettore, circa la liceità della tipologia di merce conferita.

3. VALIDITA', DECORRENZA, RINNOVO DELL' OFFERTA CONTRATTUALE E DISDETTA:

La validità dell'offerta e la sua decorrenza sono subordinate all' accettazione del contratto. Gli incarichi trasmessi verbalmente, anche in via telefonica, devono essere confermati per iscritto. I ritiri gestiti, invece, direttamente nel portale di prenotazione del sito non hanno necessità di ulteriori conferme. Alla data di scadenza indicata ed in presenza di continuità di servizio, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta da comunicare all'altra parte con preavviso non inferiore a 15 giorni dalla scadenza del termine contrattuale.

4. RECESSO:

Il vettore ha facoltà di recedere dal contratto, qualora verifichi che la merce consegnatagli ed eventualmente già accettata:

- a. non sia fornita di indicazioni, dell'etichettatura dell'imballaggio, dei documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionali, vigenti;
- b. per sua natura non consenta una regolare esecuzione dell'incarico;
- c. possa arrecare pregiudizio a persone, animali, cose;
- d. sia soggetta a rapido deterioramento o decomposizione. In tal caso, il vettore ha facoltà di restituire la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il mittente si obbliga a tenere indenne e/o manlevare il vettore per le conseguenze dannose e le spese che possano derivare a carico di quest' ultimo. In ogni caso, entrambe le parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto a mezzo comunicazione scritta da inviarsi all' altra parte, con preavviso non inferiore a 15 giorni dalla data di efficacia del reso stesso.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:

Ai sensi e per gli effetti di cui all' ART 1456 cod.civ. il presente contratto si risolve nel caso in cui il mittente:

- a. ometta il pagamento, totale o parziale, delle prestazioni vettoriali alle scadenze convenute (art 14).
- b. sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione;
- c. consegna al vettore merce non conforme alle leggi e regolamenti vigenti.

6. RESPONSABILITA' DEL VETTORE:

In caso di perdita o avaria della merce trasportata, si applica il limite risarcitorio pari a Euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o danneggiata, in caso di trasporti nazionali e all' importo di cui all' art. 23, comma 3, Convenzione di Ginevra per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 Dicembre 1960, n° 1621 e successive modificazioni in caso di trasporti internazionali. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo nelle ipotesi di perdita o avaria della merce, ma anche in tutti i casi in cui sia configurabile, in via diretta o indiretta, la responsabilità del vettore. Il vettore, inoltre, non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di:

- a. mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari, per le quali il mittente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare;
- b. scarico, carico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto;
- c. qualità di alcune merci che, per cause inerenti la loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali, avaria o deterioramento;
- d. qualità di merci non conformi alla descrizione fornita dal mittente o per cui il mittente non abbia osservato le prescritte norme di sicurezza;
- e. insufficienza o inesattezza di marche e numeri di colli. Allo stesso modo, il vettore non risponde della perdita o dell'avarìa della merce trasportata, qualora il destinatario apponga riserve generiche e/o riserve di successiva verifica e/o non dettagliate nella lettera di vettura (o DDT) in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio.

Eventuali reclami, possibili solo dopo corretta apposizione della riserva sul ddt, relativi alla responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce trasportata, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, nel termine tassativo di 8 giorni di calendario dalla data di accettazione della merce per le spedizioni nazionali e di 21 giorni per le spedizioni internazionali, salvo, per queste ultime, un diverso termine, ove previsto da una norma inderogabile. Il committente è tenuto a dichiarare preventivamente il valore della merce ai fini dell'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari. In difetto, anche ai fini risarcitori, si presume che il valore della merce trasportata non sia superiore ad Euro 1,00 per chilogrammo.

7. PRESUNZIONE DI FORTUITO:

Ferme restando le regole di responsabilità del vettore, di cui al precedente punto 6, si riconosce espressamente che la rapina da cui derivi la perdita totale o parziale delle merci, sia che abbia luogo nel corso di esecuzione della prestazione vettoriale, sia che avvenga nella fase di deposito delle merci presso i terminal/magazzini/filiali del vettore conto terzi, esclude la responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore. Altre ipotesi di caso fortuito ai sensi degli artt. 1693 e 1694 cod. civ., pattuizione delle parti, sono le seguenti:

- a. il furto;
- b. il saccheggio;
- c. gli scioperi;
- d. le serrate;
- e. le sommosse;
- f. gli atti di terrorismo;
- g. la pirateria;
- h. l'incendio e l'inondazione;
- i. le calamità naturali;
- j. le interruzioni per qualsivoglia motivo della viabilità;
- k. il crollo e/o dissesto e/o avaria di infrastrutture stradali.

8. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA:

Il vettore procede ad assicurare le merci trasportate contro tutti i rischi, esclusivamente previo espresso mandato conferito per iscritto dal mittente ed accettato dal vettore anteriormente al ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati nella tariffa, fissi o variabili.

9. LIMITI AL RISARCIMENTO:

Il Cliente che intende affidare merce per un valore superiore al limite riportato nel contratto di trasporto si obbliga a notificare preventivamente il valore effettivo della merce affidata, previa inapplicabilità del risarcimento per superamento del limite del valore risarcibile per legge e/o assicurato.

10. DOCUMENTO/I DI TRASPORTO:

I documenti di trasporto devono contenere in forma chiara e non equivoca tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto, recando: il numero dei colli, la natura delle merci, l'esatto volume delle merci espresso in metri cubi, il peso lordo espresso in chilogrammi, la tara di eventuali attrezzi, le misure massime di ingombro delle merci, l'indirizzo del mittente completo di CAP e sigla della provincia, l'indirizzo del destinatario completo di CAP e di sigla della provincia. Nel caso di spedizioni in porto franco, deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale o la partita iva del mittente e nel caso di spedizioni in porto assegnato, deve essere espresso il codice fiscale o la partita iva del destinatario. In caso di indicazioni errate in tutto o in parte, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal vettore, anche successivamente all'accettazione della spedizione ed in assenza del cliente.

11. MERCE CON DESTINAZIONE FINALE FUORI DALL'ITALIA:

Il Committente si impegna al controllo dell'esatta destinazione finale di consegna della merce, con obbligo in caso di difformità, di respingere la merce.

12. TERMINI DI RESA:

La consegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione, compatibilmente con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e riposo, nonché con quanto previsto dall'art. 7, d.lgs. 286/2005, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane e, sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da casi fortuiti o forza maggiore. I termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare espressamente previsti, sono espressamente sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni infrasettimanali a cavallo tra due festività e/o tra una festività e i giorni di sabato e di domenica, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Nel periodo di agosto, festività Pasquali e Natalizie sino all'Epifania, i tempi di resa indicativi subiranno una variazione in aumento, causa le ridotte attività lavorative del comparto trasporti in generale ed i suddetti periodi non potranno, in alcun caso, essere presi a riferimento per eventuali valutazioni di performance. Il vettore fornisce, in via indicativa e non tassativa, i suoi termini di resa; eventuali termini tassativi di resa devono essere specificati sui documenti di trasporto dal mittente ed accettati per iscritto dal vettore. Eventuali inadempimenti del vettore, se ed in quanto accertati, potranno dare diritto al rimborso limitatamente alle spese di trasporto della singola spedizione, con esclusione di qualsiasi voce di danno di qualsivoglia natura e titolo. Gli usuali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che, per pesi e/o dimensioni, non rientrino negli standard convenuti. Tutti i termini di resa sono riportati nei contratti e sono da considerarsi come indicativi e non assoluti.

13. GIACENZA:

Si verifica per impedimento alla consegna, a causa di rifiuto del destinatario, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all'apertura della "giacenza" e all'immediata comunicazione al mittente. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza che il vettore inoltrerà al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto al vettore precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come pattuito.

14. CONTRASSEGNO:

Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente, esclusivamente con specifica indicazione inserita sul documento di trasporto, in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci, di cui al precedente art. 9. Il mandato deve essere espresso, chiaro e ben visibile, con indicazione della parola "CONTRASSEGNO" e dell'importo in Euro specificato in cifre e lettere, con le eventuali modalità di esazione impartite e formulate in lingua italiana. Nel caso di importi superiori ai 2.000,00 euro (duemila/00 euro), è OBBLIGATORIA la comunicazione scritta via mail o apposita segnalazione nel portale di prenotazione ritiri. Se

tale comunicazione non viene fornita, il vettore non si può ritenere responsabile della gestione del contrassegno affidato. Nel caso di una pluralità di titoli, con pagamenti differiti, è indispensabile riportare sul documento di trasporto la seguente dicitura: "ritirare titolo/i, così come rilasciato/i dal cliente, per un totale di euro ...", in modo da esonerare la responsabilità del vettore. Il mancato espletamento delle formalità suddette, comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato o errato incasso del contrassegno, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza e/o efficacia ad eventuali modalità difformi, utilizzate dalle parti nel corso di precedenti prestazioni vettoriali, dovendosi attribuire alle stesse il valore di mera ed occasionale tolleranza, ad opera del vettore. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o mancanza di provvista di assegni di c.c. o circolari, accettati conformemente alle istruzioni impartite dal mittente. Il vettore, in presenza di norme di legge che limitano l'incasso in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare assegni circolari intestati al mittente. Fatti salvi ed impregiudicati eventuali obblighi ulteriori assunti dal mittente nei confronti del vettore, con autonome dichiarazioni formulate per iscritto, il vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni, la cui bollettazione derivi da archivi elettronici o trasmissione dati forniti dal mittente. Il vettore non si assume alcuna responsabilità riguardo alla perdita dei titoli di credito emessi al portatore, girati in bianco o comunque negoziabili da chiunque, mentre in caso di perdita di assegni non trasferibili il vettore sarà unicamente tenuto a sporgere relativa denuncia, onde consentire l'attivazione della procedura di cui agli articoli 73 e 86 della Legge Assegni 13.

15. MERCI PERICOLOSE:

Il vettore ha facoltà di non accettare merci pericolose. Qualora gli vengano affidate merci pericolose, senza le indicazioni e i documenti previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, il vettore eserciterà rivalsa sul mittente, per eventuali pregiudizi di qualsiasi natura, che possano essere derivati dall'accettazione dell'incarico e, comunque, il mittente si obbliga a manlevare il vettore per qualsivoglia danno e/o pregiudizio subito.

16. CONDIZIONI DI PAGAMENTO, COMPENSAZIONE, REVISIONE TARIFFARIA:

I trasporti prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci o, al massimo, a 60 giorni data fattura, salvo diversa pattuizione. In ogni caso, i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per formulare eventuali contestazioni, circa il corrispettivo dovuto. Il termine di pagamento si intenderà integralmente decorso a far data dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata in fattura. Il mancato pagamento, anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi, con decorrenza dalla data della fattura, senza necessità di messa in mora. La decadenza del beneficio del termine autorizzerà MATRICARDI SpA a s.u. a emettere fattura nei confronti del mittente, per eventuali propri crediti, con pagamento a presentazione fattura. Le parti espressamente convengono che il vettore ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del mittente e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di corrispettivo, per i servizi di trasporto effettuati. Il mittente pertanto autorizza, sin da ora, il vettore ad operare detta compensazione. Le parti convengono, espressamente, che il vettore avrà facoltà di adeguare le tariffe afferenti le prestazioni vettoriali, così come inizialmente pattuite, previo invio di comunicazione scritta al cliente. L'applicazione dell'adeguamento tariffario avrà luogo in relazione alle prestazioni vettoriali eseguite, su richiesta del mittente, successivamente alla data di ricevimento da parte di quest'ultimo della predetta comunicazione inviata dal vettore.

17. SOSPENSIONE ESECUZIONE PRESTAZIONE VETTORIALE:

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 cod. civ. il vettore ha facoltà di sospendere, senza alcun obbligo di preventivo avviso al cliente, l'esecuzione delle prestazioni vettoriali in caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del cliente dell'obbligo di pagamento, nei termini previsti, dei corrispettivi dovuti al vettore. Il cliente rinuncia, sin d'ora, a qualsivoglia diritto, eccezione o azione nei confronti del vettore, in relazione alla sospensione descritta. La sospensione, solo per le motivazioni sopra esposte, può anche avvenire successivamente alla presa in carico della spedizione.

18. RITIRI E CONSEGNE. COMPETENZE PER PRESTAZIONI ECCEZIONALI E/O ACCESSORIE:

I ritiri e consegne merci si intendono effettuati all'indirizzo del mittente o del destinatario, o nel diverso luogo indicato nel documento di trasporto. Per il carico e lo scarico, i ritiri e le riconsegne effettuati con modalità che rendano indispensabili prestazioni accessorie, rispetto a quelle indicate al comma precedente, sarà dovuto

rispettivamente dal mittente o dal destinatario, salvo diversa pattuizione, un corrispettivo da valutarsi in relazione ai costi sostenuti e/o all'entità della prestazione. Potranno essere applicate addizionali specifiche per particolari prestazioni o condizioni operative. Saranno, inoltre, applicate integrazioni del corrispettivo, in caso di esecuzione ad opera del vettore di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali e zone extraurbane, con particolari limitazioni di accesso o a traffico limitato o con circolazione, comunque, particolarmente disagiata e difficoltosa, oltre al recupero dei costi per ritiri tentati, ma non eseguiti per cause del cliente o, in ogni caso, non imputabili al vettore. Per tutte le prestazioni accessorie, fanno fede i costi regolamentati dal contratto in essere tra le parti.

19. DIRITTO DI CONTROLLO DI PESO, VOLUME E QUANTITÀ:

Il vettore si riserva di controllare sia il peso lordo delle merci, che il loro volume o qualsiasi altra unità di misura, che regola la tariffa, come da contratto in essere tra le parti. Qualora le quantità accertate dal vettore risultino superiori o inferiori a quelle indicate dal mittente, la spedizione verrà:

- a. tassata per prezzo corrispondente e proporzionale alla quantità effettivamente accertata;
- b. gravata di un incremento pari al 10% del prezzo della spedizione, salvo il diritto di rivalsa del vettore nei confronti del mittente, per eventuali danni, ammende e/o penalità, derivanti dall'errata indicazione delle quantità.

20. DIRITTO DI RITENZIONE:

A copertura e garanzia di tutti i crediti maturati dal vettore per le prestazioni eseguite su incarico del cliente, inclusi quei crediti relativi a prestazioni di trasporto già precedentemente concluse in caso di prestazioni periodiche o continuative, il vettore può esercitare il diritto di ritenzione sui beni detenuti in virtù dell'esecuzione delle prestazioni vettoriali (inclusi merci e contrassegni).

21. BANCALI A RENDERE:

Gli attrezzi di carico (bancali) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e, pertanto, di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione. I bancali dovranno essere marcati EPAL e, di conseguenza, il vettore non risponde della gestione dei bancali non marcati EPAL. Qualora il destinatario dovesse ritardare la preparazione dei pallet da restituire, o ne omettesse in ogni caso la riconsegna tempestiva al vettore, entro il completamento delle operazioni di scarico, il loro numero verrà sottratto dal numero totale dei bancali da restituire al mittente, tenuto conto dell'indicazione contenuta sul documento di spedizione del vettore; in tal'ultimo caso, il mittente potrà agire esclusivamente nei confronti del destinatario. Il vettore non risponde dei danni, o mancanze, dei bancali se non in caso di responsabilità a lui imputabile per colpa grave. A tale scopo, il vettore potrà annotare sul ddt ogni danno presente sui bancali (pallet) restituiti. Il servizio denominato "reso bancali" sarà regolamentato come da contratto in essere tra le parti.

22. BANCALI:

Il vettore predispone una notabilità dei bancali consegnati dal cliente, ai sensi dell'art. 18 che precede, a cui le parti attribuiscono valore ai fini della determinazione del numero dei bancali da restituire, tenuto conto della detrazione della franchigia convenuta e del numero dei bancali non restituiti dai destinatari.

23. ISTAT:

L'adeguamento ISTAT sarà compreso nei rinnovi dei contratti tra le parti.

24. FORO COMPETENTE:

Per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, alla loro costituzione, esecuzione, cessazione e/o interpretazione delle clausole pattizie), è competente in via esclusiva e non derogabile il Foro di Macerata.

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Il mittente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14, Re. Ue 2016/679 e del D. LGS. 196/2003.

26. PATTI AGGIUNTIVI:

Qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto, recante sottoscrizione dell'Ufficio Amministrazione e/o dell'Ufficio Commerciale. In caso contrario, detti patti non

potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il vettore. Anche con riferimento a quanto disciplinato sub. Art. 15, qualsiasi richiesta di prestazioni accessorie, (a titolo esemplificativo: specifiche modalità, termini, condizioni o orari di consegna), dovranno essere regolamentate da contratto in essere tra le parti.

27. LEGGE APPLICABILE:

Per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.

Distinti saluti

Matricardi S.p.A. a s.u.